

Présidence de la Région Presidenza della Regione

Trasmissione con posta elettronica certificata

All. n. 1

Réf. n° - Prot. n. 29288

V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 28 novembre 2012

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consorzio B.I.M.

e, p.c. Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Oggetto: Nuova disciplina relativa all'aspettativa ed ai permessi per gli amministratori locali lavoratori dipendenti.

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, copia della circolare n. 42 del 16 novembre 2012 del Dipartimento regionale personale e organizzazione concernente l'oggetto indirizzata al personale regionale, ma che può costituire un riferimento per gli enti locali in indirizzo, sia in quanto datori di lavoro di dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive in un ente locale della Regione, sia in quanto enti locali amministrati da dipendenti del comparto unico.

Per quanto attiene alle novità in materia di decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, apportate dalla l. 183/2011 al d.p.r. 445/2000, con la circolare in oggetto si evidenzia che il dipendente non è più tenuto alla presentazione della certificazione attestante l'attività ed i tempi di espletamento del mandato elettorale per i quali lo stesso abbia richiesto ed ottenuto i premessi e che spetta al dirigente di riferimento il compito di procedere alla verifica mensile delle richieste di permesso presentate dal dipendente.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile Enti locali



Si coglie, infine, l'occasione per sottolineare che il contenuto dell'art. 16 del d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011 (i cui commi 19 e 20 stabiliscono che le riunioni dei Consigli e delle Giunte comunali, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti), è stato recepito dalla Regione con la modifica degli artt. 19, comma 9, e 24, comma 2, della l.r. 54/1998, ad opera dell'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 30/2011.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente (Nadia BENNANI)

DC





Regione Autonoma

Présidence de la Région Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. V/ réf. – Vs. rif. /U.P.

Aoste / Aosta

1 6 NOV. 2012

Al Segretario generale della Regione e del Consiglio regionale

Al Capo di Gabinetto e al Vice Capo di Gabinetto

Al Capo Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio regionale

Ai Dirigenti delle strutture della Presidenza della Regione, degli Assessorati e del Consiglio regionale

Ai Segretari particolari della Giunta e del Consiglio regionale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione

Al Rettore del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta

Al Direttore dell'Istituto regionale "A. Gervasone" di Chatillon

Ai Giudici di pace di Aosta e Donnas

Al personale dell'Amministrazione regionale comandato / distaccato presso altri Enti

LORO SEDI

e. p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI

Al Dirigente della struttura dirigenziale Enti locali SEDE

Al Consiglio permanente degli enti locali Piazza Narbonne n. 16 11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 42

Oggetto: Nuova disciplina relativa all' aspettativa ed ai permessi per gli amministratori locali lavoratori dipendenti.

Con la presente si sostituiscono la circolare n. 27 del 28 aprile 2005 nella parte in cui disciplina l' aspettativa ed i permessi per i dipendenti amministratori di enti locali e la circolare n. 40 del 19 ottobre 2011.

La legge regionale 13 dicembre 2011 n. 30 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali" ha apportato delle modifiche alla legge regionale n. 23 del 2001 recante "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta".

In particolare l'art. 11 comma 4 della l.r. 30/2011 ha modificato l'art. 15 della l.r. 23/2001 prevedendo che "agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)". Il sopraccitato articolo novellato prevede che i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'art. 79 comma 3 del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'art. 31 del medesimo decreto.

Per effetto del completo rinvio alla normativa statale vigente trovano, quindi, applicazione gli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 per i permessi e gli articoli 81 e 86 del decreto legislativo 267/2000 per le aspettative.

Permessi retribuiti e non retribuiti

- a) Permessi retribuiti per partecipazione a:
- consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.

Il permesso può essere chiesto per l'effettiva durata della riunione, comprensivo anche del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e l'eventuale rientro sul posto di lavoro.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale i dipendenti hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte (h. 24.00) i dipendenti hanno diritto ad utilizzare il permesso retribuito per l'intera giornata successiva.

- b) Permessi retribuiti per un massimo di 24 ore mensili per:
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali,
- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali,
- i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I permessi di cui al presente punto sono elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

c) Permessi non retribuiti. I dipendenti aventi una delle cariche sopradette, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti fino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessarie per l'espletamento del proprio mandato.

I dipendenti che intendono fruire dei permessi retribuiti e non retribuiti previsti dal decreto in commento devono:

1. al momento dell'elezione o della nomina, presentare istanza alla struttura Amministrazione del personale utilizzando il modello fac-simile "Domanda di fruizione dei permessi per mandato politico" disponibile sul sito intranet dell'Amministrazione del personale - sezione Modulistica/Mandato politico.

La struttura Amministrazione del personale, preso atto dello *status* di amministratore locale del dipendente, autorizza il lavoratore alla fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti previsti dal decreto legislativo 267/2000 per tutta la durata del mandato;

- 2. in occasione di ciascuna astensione dal servizio, comunicare al dirigente di riferimento l'assenza utilizzando il modulo "*Permessi per mandato politico*" disponibile sul sito intranet dell'Amministrazione del personale sezione Modulistica/Mandato politico;
- 3. comunicare tempestivamente alla struttura Amministrazione del personale l'eventuale decadenza dalla carica al fine della revoca dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi.

Tutti i dipendenti eletti alle cariche di amministratore locale dovranno far pervenire alla struttura Amministrazione del personale l'istanza di fruizione dei permessi in parola anche nel caso di rielezione alla medesima carica coperta durante il precedente mandato.

Aspettativa non retribuita

I dipendenti pubblici che ricoprono una delle cariche di seguito elencate possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato:

- sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22 comma 1 del decreto in esame, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni nonché i membri delle giunte comunali e provinciali e i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato e come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

La domanda di aspettativa deve essere inoltrata alla struttura dirigenziale Amministrazione del personale e, per conoscenza, al dirigente di riferimento utilizzando il modello fac simile disponibile nella sezione Modulistica – Mandato politico del sito Intranet dell'Amministrazione del personale.

Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti candidati alle elezioni non sono previsti permessi/aspettativa per campagna elettorale e, pertanto, i dipendenti interessati ad astenersi dal lavoro possono presentare domanda di aspettativa per motivi personali o richiesta di ferie.

Si precisa, infine, che l'art. 15 comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo che le pubbliche amministrazioni non possano più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra il dipendente non è più tenuto alla presentazione della certificazione attestante l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali lo stesso chiede ed ottiene i permessi retribuiti e non retribuiti. Pertanto è compito del dirigente di riferimento del dipendente che utilizza i permessi in esame a procedere mensilmente al controllo della veridicità delle dichiarazioni e delle richieste rese dai dipendenti.

Da ultimo, si coglie l'occasione per rammentare che i commi 19 e 20 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedono che le riunioni delle giunte e dei consigli comunali, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei componenti di tali organi.

La presente circolare è trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai dirigenti in indirizzo. Gli stessi sono pertanto invitati a portare quanto sopra a conoscenza di tutto il personale, compreso quello assente dal servizio.

Per eventuali informazioni o comunicazioni riguardanti l'oggetto è possibile contattare l'Ufficio Amministrazione e servizi generali dell'Amministrazione del personale – tel. 0165/273345-3235-3840.

Cordiali saluti.

LF-MG

Département du personnel et de l'organisatio Gestion du personnel Dipartimente personale e organizzazione Amministrazione del personale